



## LICEO STATALE "G.MARCONI"

Licei: Scienze Umane – Economico Sociale – Linguistico

PESCARA

Codice identificativo: PEPM020004

Codice Fiscale n.80007470687 - Via M.da Caramanico n.26 - Tel.085/60856-62350-Fax.4518805

E-MAIL: [pepm020004@istruzione.it](mailto:pepm020004@istruzione.it) - PEC: [pepm020004@pec.istruzione.it](mailto:pepm020004@pec.istruzione.it) - Sito WEB: [www.liceomarconipescara.gov.it](http://www.liceomarconipescara.gov.it)

Circolare n.24 a.s. 20/21

Pescara, 28 Settembre 2020

Alla c. a. **Esercenti la potestà genitoriale**

Alla c. a. **Studenti**

Alla c. a. **personale scolastico**

Sito Liceo

OGGETTO: Riapertura delle scuole. **Attestati di guarigione** da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2 (rif. Circolare del Ministero della Salute del 24.09.2020).

Di seguito le indicazioni del *Ministero della Salute* per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative. In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un "caso sospetto", anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):

**a)** caso in cui un **alunno** presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, **in ambito scolastico**;

**b)** caso in cui un **alunno** presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, **presso il proprio domicilio**;

**c)** caso in cui un **operatore scolastico** presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, **in ambito scolastico**;

**d)** caso in cui un **operatore scolastico** presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, **al proprio domicilio**.

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il **test diagnostico** e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale. Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale, provvede all'esecuzione del **test diagnostico**. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una **priorità** nell'esecuzione dei *test diagnostici*.

**1.** Alunno/operatore scolastico **positivo** al *test* diagnostico per SARS-CoV2.

Se il *test* risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le **azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica** nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante '*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*'.

Per il **rientro** in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di **due tamponi** (*test* di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale **doppio negativo**, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità. L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con **attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità**.

**2.** Alunno/operatore scolastico **negativo** al *test* diagnostico per SARS-CoV-2.

Se il *test* diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più

appropriato (eventuale ripetizione del *test*) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di **diagnosi di patologia diversa da COVID-19**, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

**3. Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato**

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse **convivente** di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio: compagni di classe dell'alunno in quarantena), **non** necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali *test* diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

**4. Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia**

In caso di *test* diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di **due tamponi a distanza di 24 ore**, l'uno dall'altro **risultati negativi**, "Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità".

In caso di **patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo**, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una **attestazione** che l'alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 Dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 Gennaio 1991.

Il Collaboratore di Presidenza  
Referente antiCOVID19 d'Istituto  
Prof. G. Dursi

Il Dirigente Scolastico  
Florideo Matricciano  
documento firmato digitalmente